

IN QUESTA EDIZIONE



1. L'acconto IVA per l'anno 2024
2. Le lettere d'intento degli esportatori abituali
3. Le spese di trasferta e le spese di rappresentanza saranno deducibili dal 2025, solo se pagati con sistemi tracciabili

1

L'acconto IVA per l'anno 2024

Per i soggetti IVA

L'acconto IVA per l'anno 2024 deve essere versato entro e non oltre venerdì, 27/12/2024. Nessun versamento è dovuto a titolo di acconto IVA qualora l'importo del medesimo risulti essere inferiore ad Euro 103,29. A riguardo non vi sono da segnalare modifiche della modalità di determinazione di tale acconto rispetto all'anno precedente. Per le contabilità gestite direttamente da Voi stessi, l'importo dell'acconto IVA deve essere in ogni caso monitorato da Voi stessi, in particolare anche nei casi in cui intendiate effettuare il calcolo con una modalità diversa da quella "storica". Vi informiamo che per le contabilità gestite da noi l'importo dell'acconto IVA verrà calcolato da noi e informeremo noi circa un eventuale versamento da effettuare. Qualora non Vi perverrà nessun modello di pagamento F24 da parte nostra, potrete presumere che nessun versamento a titolo di acconto IVA sarà dovuto.

Le modalità di determinazione dell'acconto IVA per l'anno 2024

Esistono tre metodi per la determinazione dell'acconto IVA, l'applicazione dei quali è indifferente, ossia alternativa:

- a) il "metodo storico" (o "automatico"), che è quello più utilizzato e più semplice;
- b) il "metodo previsionale";
- c) il "metodo delle operazioni effettuate".

Con la presente si illustrerà la metodologia dei tre diversi metodi:

a) Il "metodo storico" (o "automatico")

I soggetti che applicano questo metodo devono versare a titolo d'acconto l'88% dell'IVA a debito dovuta sulla base di riferimento. Per maggiore chiarezza si riporta quanto segue:

Periodicità di liquidazione	Base di riferimento	*Riferimento nella dichiarazione IVA 2024 (per l'anno 2023)
mensile	Liquidazione del mese di dicembre 2023 (rigo VP 14 + VP 13)	righi VH 15 + VH 17
trimestrale (se risultava un debito)	Dichiarazione IVA per il 2023 (saldo e acconto), la base di riferimento va calcolata senza di considerare gli interessi dell'1%	righi VL 38 - VL 36 + VP 13 (VH 17)
trimestrale (se risultava un credito)	Dichiarazione IVA per il 2023 (differenza tra acconto versato e credito IVA annuale)	righi VP 13 (VH 17) - VL 33

*si informa che i riferimenti al quadro VH valgono solamente in caso di compilazione del medesimo quadro!

Per i contribuenti con più attività, che per obbligo di legge devono tenere contabilità separate con periodicità di liquidazione diversa, l'acconto si commisura sui seguenti importi dovuti e risultanti:

- dalla liquidazione IVA del mese di dicembre 2023 per l'attività mensile;
- dalla dichiarazione IVA per il 2023 per l'attività trimestrale.

I contribuenti che gestiscono delle contabilità separate per opzione, liquidando l'IVA cumulativamente per tutte le attività, si ha un'unica base di riferimento per il calcolo dell'acconto IVA.

b) Il "metodo previsionale"

Applicando questo metodo si fa una previsione di quanto dovuto a titolo di IVA per l'ultimo periodo di riferimento per il 2024. È però necessario che l'acconto versato per l'anno 2024 non risulti inferiore all'88%:

- di quanto dovuto per il mese di dicembre 2024, nel caso dei contribuenti mensili;
- di quanto dovuto a saldo in sede di dichiarazione annuale 2024/2025, nel caso dei contribuenti trimestrali.

c) Il "metodo delle operazioni effettuate"

Questo è il più complicato dei tre possibili metodi e pertanto ne consigliamo l'applicazione solamente in casi molto particolari.

Si fa presente che applicando questo metodo, i contribuenti mensili devono fare riferimento alle operazioni effettuate tra il 01/12/2024 e il 20/12/2024, mentre per i soggetti trimestrali si prenderà come riferimento il periodo tra il 01/10/2024 e il 20/12/2024. Si dovranno pertanto considerare anche le forniture effettuate in tale intervallo, per le quali le relative fatture non sono state ancora emesse e anche se non ancora registrate. Con riferimento alle predette operazioni si dovrà fare una liquidazione IVA aggiuntiva nei registri, considerando l'eventuale credito (o debito non superiore ad Euro 25,82) da riportare dal periodo precedente. L'eventuale saldo a debito risultante al 20 dicembre 2024 dovrà essere versato al 100%.

Il versamento dell'acconto IVA per l'anno 2024

L'acconto IVA deve essere versato utilizzando il modello F24 e indicando:

- il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili, indicando come anno di riferimento il 2024;
- il codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali, indicando come anno di riferimento il 2024 (si fa presente che l'importo dell'acconto non va maggiorato dell'importo per interessi nella misura dell'1%);
- si fa presente che l'acconto IVA per il 2024 non è dovuto qualora l'importo che ne scaturisce risultasse essere inferiore ad Euro 103,29. Altre ipotesi in cui l'acconto non è dovuto sono – a titolo esemplificativo – le seguenti:
 - inizio dell'attività nel corso del 2024;
 - attività cessata entro il 30/11/2024, per i contribuenti mensili;
 - attività cessata entro il 30/09/2024, per i contribuenti trimestrali;
 - agricoltori esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
 - soggetti che applicano il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario.

Si fa presente che l'acconto IVA è compensabile nel modello F24 con altri crediti tributari disponibili (considerando le restrizioni vigenti in materia di compensazioni). Naturalmente l'acconto IVA 2024 effettivamente versato sarà immediatamente scomputabile come credito nella rispettiva liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno (nella liquidazione IVA per il mese di dicembre 2024 o nella liquidazione IVA per il IV trimestre 2024).

2

Le lettere d'intento degli esportatori abituali

Per i soggetti IVA

Ricordiamo il divieto di emettere una fattura elettronica che, all'interno del tracciato Xml, contenga l'indicazione di un numero di protocollo relativa a una lettera d'intento invalidata. L'articolo 12-septies del DL n.34/2019 aveva, infatti, imposto l'indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento nelle fatture emesse in base ad essa. Dal 01/01/2022, la fattura elettronica per operazioni non imponibili ai fini IVA, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, deve riportare nel campo <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal "/".
- Deve essere compilato un blocco <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, con le seguenti modalità:
- nel campo <TipoData> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo;
- nel campo <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Nonostante la compilazione del blocco <Altri Dati Gestionali> risulti solitamente facoltativa, e in assenza di precisazioni sul punto, l'eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare uno scarto, impedendo al sistema SDI l'attivazione delle procedure di controllo automatico sugli specifici campi. In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni; tale comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Il link di verifica della validità delle lettere d'intento ricevute è il seguente:
<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>.

Ricordiamo che i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA, sono tenuti a redigere la dichiarazione d'intento, conformemente al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. La lettera d'intento è, quindi, trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l'indicazione del protocollo di ricezione. In vista della fine dell'anno, i soggetti passivi che hanno acquisito lo status di "esportatore abituale" devono

predisporre le lettere d'intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni "detassati" nel 2025. Stando all'attuale disciplina, la compilazione della dichiarazione d'intento può infatti:

- essere relativa a una singola operazione;
- oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile.

La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente, come detto, di indicare l'importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 comma, 1 lett. c), DPR 633/72.

3

Le spese di trasferta e le spese di rappresentanza saranno deducibili dal 2025 solo se pagate con sistemi tracciabili

Per i soggetti IVA

Dal 2025 scatterà la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici. Pertanto, non saranno deducibili p.e. i costi di vitto sostenuti dal dipendente con pagamento in contanti al ristorante, anche se poi tale spesa dovesse venirgli rimborsata via bonifico dal suo datore presentando la nota spese. Tale novità ha un impatto significativo sulle procedure delle note spese dipendenti (e assimilati ai dipendenti come i Co.Co.Co.). La dottrina sostiene che il rimborso di un tale costo di trasferta (classicamente di vito e alloggio) non correttamente pagato con metodi tracciati (dunque come nell'esempio precedente p.e. in contanti), costituisce pure un rimborso al dipendente non più fiscalmente neutro per il dipendente, ma da assoggettare a tassazione con le regole tipiche dei fringe-benefit tassati o comunque da considerare nel plafond delle Euro 1.000,00 (o Euro 2.000,00 se il dipendente vantasse dei figli a carico) da erogare esentasse. Quindi, per essere deducibili, tali spese dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). La stessa regola si estenderà, sempre dal 2025, a tutte le spese di rappresentanza (tutti quei costi sostenuti per erogare a titolo gratuito beni e servizi aventi un unico scopo: promuovere l'immagine aziendale e/o sviluppare pubbliche relazioni), indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti; di conseguenza anche queste spese dovranno essere sostenute con mezzi tracciabili, affinché potranno essere considerati deducibili fiscalmente.

Consigliamo ai nostri clienti di volersi organizzare in tempo, ai fini di assicurare che il pagamento delle menzionate spese verrà effettuato (dal dipendente stesso, e/o dall'impresa nel caso delle spese di rappresentanza) dal 2025 con mezzi tracciabili e affinché la documentazione giustificativa di tali pagamenti sia conservata in modo tale da poter provare di avere utilizzato tale modalità di pagamento. Sarà per tali fini irrilevante se la carta di

credito, carta bancomat, carta prepagata o simile sarà intestata al dipendente o se trattasi di carte aziendali intestate al datore di lavoro e dunque assegnate ai dipendenti/CoCoco (dunque anche gli amministratori di società che sono inquadrati come Co.Co.Co. e non fatturano invece la loro attività da consiglieri di amministrazione). Rimangono fuori da tale inasprimento i rimborsi spese fuori dall'ambito dei rimborsi spese ai dipendenti, dunque p.e. il pasto pagato dal professionista al ristorante in contanti, e poi riaddebitato nella propria fattura al proprio committente, non soggiace ad inasprimenti fiscali e rimane pertanto deducibile per il professionista e per committente con le regole fiscali consuete.



Die hier enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Newsletter gültig; die gesetzlichen Bestimmungen können sich in der Zwischenzeit jedoch geändert haben. Der Inhalt der Newsletter stellt kein Gutachten in Steuer- und/oder Rechtsfragen dar und kann auch nicht als solches für eine spezifische Situation herangezogen werden. Bureau Plattner übernimmt keine Haftung für unternommene oder unterlassene Handlungen, welche auf Basis dieser Newsletter durchgeführt werden.

Alle Informationen über unsere Datenschutzbestimmungen entnehmen Sie bitte der Privacy Policy auf unserer Homepage: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Für Fragen hierzu können Sie sich gerne an folgende E-Mail Adresse wenden: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

